

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») (Atto n. 296).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») (Atto n. 296);

osservato che la direttiva in esame rappresenta un primo importante tassello di una riforma volta ad assicurare un più equilibrato contemperamento tra il principio della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea e l'esigenza di garantire un livello adeguato ed omogeneo di tutela delle condizioni di impiego dei lavoratori distaccati;

ricordato che sulla medesima materia interviene anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final);

evidenziato che, con riferimento a tale proposta di direttiva, la Commissione ha approvato, il 12 maggio 2016, un documento finale (Doc. XVIII, n. 41), nel quale si formula una valutazione complessivamente

positiva sull'iniziativa, esprimendo, in particolare, apprezzamento per l'espressa affermazione, contenuta nella relazione allegata alla proposta di direttiva, del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto debba essere retribuito allo stesso modo e per la conseguente scelta di operare una revisione della normativa europea al fine di creare condizioni di concorrenza leale tra le imprese;

ritenuto che il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2014/67/UE e l'adozione, a livello europeo, della proposta di direttiva COM(2016)128 final possano contribuire, in modo sinergico, al rafforzamento del contrasto di fenomeni di utilizzo abusivo del distacco dei lavoratori nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea;

rilevato che l'analisi di impatto della regolamentazione trasmessa dal Governo evidenzia che, sulla base dei più recenti dati disponibili, riferiti all'anno 2014, sono stati distaccati verso l'Italia 52.481 lavoratori, il 41,1 per cento dei quali nell'edilizia, mentre 74.431 lavoratori sono stati distaccati dal nostro Paese verso altri Stati membri;

considerato, in questo contesto, che la direttiva 2014/67/UE è volta a migliorare l'applicazione della direttiva 96/71/CE, che, in relazione al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, stabilisce le condi-

zioni di lavoro e di occupazione che le imprese devono rispettare nello Stato membro in cui effettuano il distacco;

rilevato che la medesima direttiva 2014/67/UE ha lo scopo di completare e rafforzare l'efficacia della disciplina contenuta nella direttiva 96/71/CE prevedendo una serie di compiti di vigilanza e di verifica a carico delle autorità competenti degli Stati membri, da svolgere anche in cooperazione con gli altri Stati membri, anche al fine di verificare l'autenticità del distacco;

osservato che la direttiva, anche al fine di superare le criticità che si sono manifestate in sede di applicazione della direttiva 96/71/CE, interviene perché gli Stati membri garantiscano che le informazioni siano messe a disposizione di imprese e lavoratori distaccati a titolo gratuito e detta disposizioni anche in materia di cooperazione amministrativa e in materia di esecuzione transfrontaliera delle sanzioni;

apprezzato il fatto che il Governo abbia ritenuto opportuno, in una prospettiva di semplificazione normativa, abrogare contestualmente il decreto legislativo n. 72 del 2000, che ha recepito la direttiva 96/71/CE, per dare luogo a un unico testo recante sia le norme di recepimento di tale direttiva sia quelle che recepiscono la direttiva 2014/67/UE;

considerato che l'articolo 1 del provvedimento, non innovando sostanzialmente la normativa vigente, individua l'ambito di applicazione della disciplina, che riguarda tre diverse fattispecie: la prestazione diretta di servizi da parte di un'impresa nel quadro di un contratto di servizi, il cosiddetto distacco infragruppo, nel contesto di uno stabilimento o di una società appartenente allo stesso gruppo, e il distacco mediante la cessione temporanea di un lavoratore tramite un'agenzia interinale stabilita in un altro Stato membro;

osservato che, sulla base del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera e), e dell'articolo 4, ai lavoratori

distaccati, in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente, è garantito il riconoscimento delle condizioni di lavoro e di occupazione riferite ad aspetti fondamentali del rapporto di impiego applicabili, in forza di disposizioni normative e dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai lavoratori che prestano lavoro subordinato nel luogo in cui si svolge il distacco;

evidenziato che il comma 3 dell'articolo 4 precisa che in caso di somministrazione di lavoro si applichino le disposizioni dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai sensi delle quali, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;

rilevato che l'articolo 3, in materia di accertamento dell'autenticità del distacco, prevede che, qualora il distacco non risulti autentico, il lavoratore sia considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e stabilisce l'irrogazione a carico del distaccante e dell'utilizzatore di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro, disponendo l'applicazione di sanzioni più pesanti in caso di sfruttamento di minori;

segnalato che il Capo II del provvedimento reca le principali innovazioni alla legislazione vigente, prevedendo, all'articolo 6, la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione da rispettare nelle ipotesi di distacco e disciplinando, all'articolo 7, le modalità di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri, con particolare riguardo, nell'ordinamento interno, all'Ispettorato nazionale del lavoro;

considerato che, nell'ambito del Capo III, in materia di obblighi e sanzioni,

l'articolo 9 individua in modo dettagliato gli obblighi amministrativi in capo alle imprese, mentre l'articolo 10 disciplina i compiti ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'articolo 11 reca le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 9;

osservato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 11 prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, mentre il comma 2 del medesimo articolo 11 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato;

ricordato che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 4, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali della delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, in sede di recepimento delle direttive europee è possibile introdurre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro

rilevato che il Capo IV, riguardante l'esecuzione delle sanzioni amministrative, reca un'articolata disciplina relativa all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati, nonché alla richiesta di notifica e di recupero da altri Stati;

considerato che l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE stabilisce che, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione e gli Stati membri possono garantire un sostegno adeguato alle pertinenti iniziative delle parti sociali a livello unionale e nazionale finalizzate a informare imprese e lavoratori in merito alle condizioni di impiego applicabili stabilite nella medesima direttiva e nella direttiva 96/71/CE;

visto il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, nella seduta dell'11 maggio 2016;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, con la deliberazione che si allega al presente parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

anche alla luce delle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la costituzione di un osservatorio sul distacco dei lavoratori al quale partecipino anche le parti sociali, al fine di favorire una migliore diffusione delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, consentendo altresì un efficace monitoraggio dell'utilizzo di tale fattispecie;

con riferimento alla disciplina delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 9, verifichi il Governo se la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 assicuri il rispetto dei principi e criteri di delega di carattere generale previsti per il recepimento delle direttive europee dall'articolo 32, comma 4, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dei quali nei decreti legislativi possono prevedersi sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 150 euro e non superiori a 150.000 euro;

con riferimento alla disciplina della richiesta di recupero delle sanzioni da parte di altri Stati membri di cui alla Sezione III del provvedimento:

a) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di attribuire la competenza a decidere sulla richiesta di recupero alla Corte di appello nel cui distretto ha eletto domicilio il referente di

cui all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), in modo da individuare in modo univoco il giudice competente in coerenza con l'impianto complessivo del provvedimento;

b) all'articolo 20, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « la Corte di appello » con le seguenti: « la Procura generale presso la Corte di appello », in modo da richiamare espressamente l'ufficio competente a promuovere il procedimento di deliberazione;

c) all'articolo 23, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « all'autorità adita » con le seguenti: « al Ministero della giustizia », essendo ragionevole attribuire le somme recuperate al Ministero, anziché alla singola Corte di appello identificabile quale autorità adita;

con riferimento alla formulazione del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: « Condizioni di lavoro e di occupazione »;

b) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 » con le seguenti: « e di occupazione »;

c) alla rubrica delle Sezioni II e III del Capo IV, aggiungere, in fine, le parole: « membri »;

d) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « di residenza o di domicilio » con le seguenti: « membro di cui al primo periodo »;

e) all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: « dall'estero » con le seguenti: « dallo Stato membro »;

f) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 17 » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 18 ».